



Ministero della cultura

SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA

Prot. n. vedi intestazione digitale

Class. 34.43.01/8.6.5/2021

Al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica
Direzione Generale valutazioni ambientali
Divisione V – Procedura di Valutazione VIA e VAS
VA@pec.mite.gov.it
e, p.c.

All'Ufficio di Gabinetto del Ministro della Cultura
udcm@pec.cultura.gov.it

Al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica
Commissione Tecnica PNRR-PNIEC
compniec@pec.mite.gov.it

Alla Regione Basilicata Dipartimento ambiente e energia -
Ufficio compatibilità ambientale
ufficio.compatibilita.ambientale@cert.regione.basilicata.it

Alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio della
Basilicata
sabap-bas@pec.cultura.gov.it

Oggetto: [ID: 7425] Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell'art .23 del D.Lgs 152/2006 relativa al progetto di un impianto fotovoltaico, del la potenza di 14,99 MW, unito alle opere di connessione al la RTN, da realizzarsi nel Comune di Genzano di Lucania (PZ), in località Monte Poto.

Proponente: Lucania Energy S.r.l.
Parere tecnico-istruttorio.

VISTO il Decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante "Istituzione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 250 del 26 ottobre 1998;

VISTO il Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n.137", pubblicato nel S.O. n. 28 alla Gazzetta Ufficiale n. 45 del 24 febbraio 2004;

VISTO il Decreto Legislativo del 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale";

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante 'Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi' e il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 recante il "riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte del le pubbliche amministrazioni";



MINISTERO
DELLA
CULTURA

Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4401
e-mail: ss-pnrr@cultura.gov.it
ss-pnrr@mailcert.cultura.gov.it

1

VISTO il DPCM n. 171 del 29 agosto 2014 recante “Regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e le attività culturali e del turismo”;

VISTO l’art. 4, commi 3, del D.M. 27 novembre 2014, concernente “Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero dei beni e le attività culturali e del turismo”, registrato dalla Corte dei Conti il 19/12/2014 al foglio 5624;

VISTO il Decreto interministeriale 24 dicembre 2015, pubblicato sulla G.U. n. 16 del 21-01-2016, sottoscritto dall’allora Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con l’allora Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, recante “Indirizzi metodologici per la predisposizione dei quadri prescrittivi nei provvedimenti di valutazione ambientale di competenza statale”;

VISTO il Decreto del Ministero dei beni e le attività culturali e del turismo n. 44 del 23 gennaio 2016 recante “Riorganizzazione del Ministero dei beni e le attività culturali e del turismo ai sensi dell’art. 1 comma 327 della legge 28 dicembre 2015, n.208” registrato alla Corte dei Conti il 29 febbraio 2016, n. 583 del registro dei Provvedimenti, e pubblicato in G.U.R.I. l’11 marzo 2016, Serie Generale n. 59, ed entrato in vigore il 26 marzo 2016;

VISTO il Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 “Codice dei Contratti Pubblici” e in particolare l’art. 25 rubricato “Verifica preventiva dell’interesse archeologico” e il successivo DPCM del 14/02/2022 “Approvazione delle Linee Guida per la procedura di verifica dell’interesse archeologico e individuazione di procedimenti semplificati”;

VISTA la Circolare n. 14 del 25 marzo 2016 del Segretario Generale del Ministero dei beni e le attività culturali e del turismo, avente ad oggetto “Riorganizzazione del Ministero dei beni e le attività culturali e del turismo ai sensi dell’art. 1 comma 327 della legge 28 dicembre 2015, n.208” – Entrata in vigore – Fase transitoria e continuità amministrativa;

VISTO il Decreto legge 12 luglio 2018, n. 86, recante *Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità*. (pubblicato in G.U.R.I.- Serie Generale n.160 del 12-07-2018), con il quale tra l’altro l’ex Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ha assunto la nuova denominazione di “Ministero per i beni e le attività culturali”;

VISTO il Decreto Del Presidente Del Consiglio Dei Ministri 19 giugno 2019, n. 76 " Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell’Organismo indipendente di valutazione della performance" (pubblicato in G.U. Serie Generale n.184 del 07-08-2019);

VISTO l’articolo 1, comma 16, del decreto legge 21 settembre 2019, n. 104, recante “Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei luoghi e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuità delle funzioni dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni” (pubblicato in G.U.- Serie Generale n.222 del 21-09-2019), ai sensi del quale la denominazione “Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo” sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente in provvedimenti legislativi e regolamentari, la denominazione “Ministero per i beni e le attività culturali”, così come comunicato dalla Direzione Generale Organizzazione con la Circolare n. 306 del 23 settembre 2019, prot. n. 2908;



VISTO il D.P.C.M. n. 169 del 2 dicembre 2019, recante “Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance”, pubblicato nella G.U., ser. gen., n. 16 del 21 gennaio 2020, e modificato dal modificato dal D.P.C.M. 24 giugno 2021, n. 123;

VISTO il DM del MiBACT 28 gennaio 2020, n. 21, recante “Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo”;

VISTO l'articolo 1 del Decreto legge 1 marzo 2021, n. 22, , convertito con modificazioni dalla L. 22 aprile 2021, n. 55 (in G.U. 29/04/2021, n. 102), recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri”, pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 51 del 1 marzo 2021 che modifica il comma 1, numeri 8 e 13, dell'articolo 2 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e in particolare considerato che a seguito della modifica di cui al punto precedente, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ha cambiato la propria denominazione in “Ministero della transizione ecologica” ed il Ministero per i beni per i beni e le attività culturali e per il turismo ha cambiato altresì la propria denominazione in “Ministero della Cultura”;

VISTO il Decreto Legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 luglio 2021, n. 108, recante "Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure" e, in modo particolare, il Capo V, art. 29, con il quale è istituita la Soprintendenza Speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (di seguito anche solo Soprintendenza Speciale per il PNRR) e sono altresì definite le funzioni e gli ambiti di competenza della stessa;

VISTO il Decreto Legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2021, n. 113, recante "Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionali all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia";

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 4 c. 2-bis del D.P.C.M. 169/2019, come modificato dall'art. 1, c. 1, lett. d, punto 2, lett. b, del D.P.C.M. n. 123/2021 la Soprintendenza Speciale per il PNRR, fino al 31 dicembre 2026 opera presso il Ministero della Cultura quale ufficio di livello dirigenziale generale straordinario per l'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza;

VISTO l'art. 36 c. 2-ter del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, coordinato con la legge di conversione 29 giugno 2022, n. 79 (GU n. 150 del 29/06/2022) recante “*Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)*”, che ha stabilito che <<La Soprintendenza speciale per il PNRR, di cui all'articolo 29 del decreto-legge 31 maggio 2021, n.77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n.108, esercita le funzioni di tutela dei beni culturali e paesaggistici anche nei casi in cui tali beni siano interessati dagli interventi previsti dal Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC) sottoposti a valutazione di impatto ambientale (VIA) in sede statale oppure rientrano nella competenza territoriale di almeno due uffici periferici del Ministero della cultura. La disposizione di cui al primo periodo si applica anche ai procedimenti pendenti>>;

CONSIDERATO che pertanto per il procedimento di cui trattasi, a seguito delle nuove disposizioni normative, per il Ministero della Cultura la competenza è trasferita dalla Direzione Generale Archeologia, belle arti e paesaggio alla Soprintendenza Speciale per il PNRR;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 01 luglio 2022, registrato alla Corte dei Conti il 14/07/2022 con n. 1870, con il quale, ai sensi dell'art. 19, comma 4 del d.lgs. 165/2001 e s.m., è stato conferito al Dott. LUIGI LA ROCCA l'incarico di funzione dirigenziale di livello generale della Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio e della Soprintendenza Speciale per il PNRR;

VISTO il correlato contratto individuale di lavoro sottoscritto in data 07 luglio 2022;



VISTO il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri”, per il quale articolo 4, comma 1, il Ministero della Transizione ecologica (MiTE) assume la denominazione di Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica (MASE);

VISTO il Decreto-Legge 24 febbraio 2023, n. 13 recante “Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune”, pubblicato in G.U. Serie Generale n.47 del 24-02-2023, entrato in vigore il 25/02/2023;

CONSIDERATO che la società Lucania Energy S.r.l, con nota del 25/08/2021, acquisita al protocollo della DG archeologia, belle arti e paesaggio al prot. n. 29343 del 02/09/2021, successivamente perfezionata con nota acquisita dal MASE, prot. 54232 del 03/05/2022 e perfezionata in ultimo con nota acquisita dal MASE al protocollo 89017 del 18/07/2022, ha presentato istanza per l’avvio della procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs. 152/2006;

CONSIDERATO che il progetto in valutazione, secondo quanto dichiarato dalla Lucania Energy S.r.l rientra tra quelli disciplinati dall’art. 8, c. 2-bis, del D. Lgs. 152/2006 in quanto ricompreso tra le categorie progettuali di cui all’Allegato II alla Parte Seconda del D. Lgs.152/2006 di competenza statale nonché tra i progetti di attuazione del Piano Nazionale Energia e Clima (PNIEC) di cui Allegato I bis, del medesimo del D.lgs. 152/2006;

CONSIDERATO che l’allora Ministero della transizione ecologica nota prot. n. 95332 del 01/08/2022, acquisita agli atti di questa Soprintendenza Speciale con prot. n.2073 del 02/08/2022, ha comunicato la procedibilità dell’istanza, per il progetto in esame si applicano tempi e modalità previsti dagli articoli 24 e 25 del D. Lgs. 152/2006 per i progetti di cui al citato art. 8, c. 2-bis;

CONSIDERATO che, con nota prot. n. 2173 -P del 03/08/2022, la scrivente Soprintendenza speciale per il PNRR ha chiesto alla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la Basilicata ed ai Servizi II e III della Direzione generale ABAP di esaminare la documentazione pubblicata e di fornire le valutazioni di merito;

CONSIDERATO che la Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio della Basilicata, con nota prot. 9772 del 09/08/2022, acquisita al prot. n. 2319 del 09/08/2022, ha comunicato alla scrivente la necessità di acquisire documentazione integrativa allo scopo di consentire l’espressione del parere endoprocedimentale;

CONSIDERATO che la scrivente Soprintendenza Speciale per il PNRR, con nota prot. n. 3054 del 05/09/2022, anche sulla scorta delle osservazioni formulate dal Servizio II e III della Direzione Generale ABAP, ha comunicato alla Direzione Generale valutazioni ambientali dell’allora MiTE la necessità di produrre la documentazione integrativa atta a consentire l’espressione del parere di competenza;

CONSIDERATO che, con nota prot. n. 9420 del 24/01/2023, acquisita al prot. n. 926 del 24/01/2023, la Direzione Generale valutazioni ambientali del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, in riscontro ai solleciti della società proponente, ha assegnato un termine per la presentazione della documentazione richiesta concedendo ulteriori 20 giorni dalla ricezione della medesima;

CONSIDERATO che, la Lucania Energy S.r.l., ha riscontrato, con nota prot. n. 118 del 09/02/2023, acquisita al prot. n. 2975 del 03/02/2023, trasmettendo la documentazione integrativa richiesta da questa Soprintendenza Speciale con la predetta nota prot. n.3054 del 05/09/2022;



CONSIDERATO che, con nota prot. n. 2975 del 02/03/2023 questa Soprintendenza Speciale per il PNRR ha comunicato alla Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio della Basilicata ed ai Servizi II e III della Direzione Generale ABAP l'avvenuta trasmissione della documentazione richiesta da parte del proponente richiedendo l'espressione del parere endoprocedimentale di competenza nelle more della pubblicazione di tale documentazione all'indirizzo:

<https://va.mite.gov.it/it-IT/Oggetti/Documentazione/8063/11856>;

CONSIDERATO che, nell'ambito del procedimento di VIA, non sono pervenute osservazioni da parte del pubblico;

CONSIDERATO che, per quanto attiene al quadro programmatico:

il Piano strategico di sviluppo del turismo 2017-2022 (PST), già elaborato dal Comitato permanente di promozione del turismo con il coordinamento della Direzione generale Turismo del MiBACT, ha posto nell'arco temporale del Piano il settore turistico al centro delle politiche di sviluppo del Paese;

il medesimo PST, nel quadro della 'Strategia nazionale per i parchi, le aree protette, aree rurali e aree interne' (punto A.2.4) ha stabilito che:

- per destinazioni caratterizzate da un'importante dotazione di risorse territoriali, ma che non hanno ancora sviluppato una capacità di offerta turistica adeguata, nell'ambito della Strategia nazionale per la biodiversità, il turismo risulta una leva importante per il rilancio della loro economia;
- indispensabile l'integrazione con le altre filiere presenti sui rispettivi territori, con particolare riferimento alla filiera paesaggio-natura-agricoltura-cultura che punta alla valorizzazione integrata di risorse paesaggistiche e naturali, produzione agroalimentare di qualità e di un patrimonio culturale riconosciuto;

il Piano turistico regionale (PO FESR Basilicata 2007-2013), ha evidenziato che:

- lo stesso patrimonio delle tante chiese e tradizioni religiose, per quanto significativo e in certi casi straordinario, come per le chiese rupestri, non è sufficiente a definire il tratto 'dominante' della regione: valori ... di significativa rilevanza sono invece legati all'idea di un territorio caratterizzato da una natura preservata...in più che gradevoli spazi rurali, in una parola dal paesaggio culturale lucano;

precisando inoltre che:

- il paesaggio riveste un ruolo fondamentale nella strategia di valorizzazione turistica sostenibile come elemento unificatore degli elementi di attrazione materiali e immateriali;
- il paesaggio ... può essere considerato come l'attrattore strategico in grado di attirare nuovi flussi e redistribuirli sul territorio, mitigando la polarizzazione verso le destinazioni canoniche;
- cammini storici, itinerari culturali, sentieri ... diventano il presupposto per un'innovazione della fruizione del paesaggio in chiave turistica che si coniuga con il riutilizzo del patrimonio edilizio storico e tradizionale diffuso e sottoutilizzato e con la promozione delle specificità e qualità dei prodotti alimentari e della cultura materiale e immateriale dei luoghi;

CONSIDERATO inoltre quanto è emerso dal 'Primo rapporto sullo stato del paesaggio rurale', pubblicato nel settembre 2018 dall'Osservatorio laboratorio del paesaggio e dei beni culturali dell'Università degli studi di Firenze:

- I paesaggi rurali sono indissolubilmente legati alle pratiche tradizionali mantenute e trasmesse da generazioni di produttori ... Si tratta di complessi sistemi basati su tecniche ingegnose e diversificate che hanno fornito un contributo fondamentale alla costruzione ed al mantenimento del nostro patrimonio storico, culturale e naturale, rappresentando il continuo adattamento a condizioni ambientali difficili, fornendo molteplici prodotti e servizi, contribuendo alla qualità della vita e producendo paesaggi di grande bellezza;



VISTO il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, di attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili e in particolare l'art. 12 concernente la razionalizzazione e semplificazione delle procedure autorizzative.

VISTO il citato art. 12 che al comma 7 prevede che gli impianti alimentati da fonti rinnovabili possono essere ubicati anche in zone classificate agricole dai piani urbanistici nel rispetto delle disposizioni in materia di sostegno nel settore agricolo, della valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della biodiversità e del patrimonio culturale e del paesaggio rurale.

CONSIDERATO il D.M. 10.09.2010 recante *Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili*, emanato dal Ministero dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro dell'ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e con il Ministero per i beni e le attività culturali.

CONSIDERATO che le Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, di cui al punto precedente sono state redatte al fine di facilitare un contemperamento fra le esigenze di sviluppo economico e sociale con quelle di tutela dell'ambiente e di conservazione delle risorse naturali e culturali nelle attività regionali di programmazione ed amministrative.

CONSIDERATO che le Linee guida di cui al punto precedente dichiarano l'esigenza di *salvaguardare i valori espressi dal paesaggio e direttamente tutelati dall'art. 9, comma 2, della Costituzione, nell'ambito dei principi fondamentali e dalla citata Convenzione europea del paesaggio*.

CONSIDERATO che il Piano Nazionale Integrato per l'Energia e Clima (PNIEC) congiuntamente sottoscritto da MISE, MATTM E MIT ha stabilito che occorrerà adottare obiettivi e misure che riducano i potenziali impatti negativi della trasformazione energetica su altri obiettivi parimenti rilevanti, quali la qualità dell'aria e dei corpi idrici, il contenimento del consumo di suolo e la tutela del paesaggio;

CONSIDERATO che, **per quanto attiene al quadro progettuale ed ambientale,**

in merito alla procedura in esame e su richiesta di questa Soprintendenza Speciale per il PNRR, di cui al protocollo n. prot. n. 2975 del 02/03/2023, con nota prot. n. 5393 del 12/05/2023, acquisito al prot. n. 7706 del 15/05/2023, la Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio della Basilicata, vista la documentazione pubblicata e le integrazioni pervenute, ha formulato il proprio parere endoprocedimentale;

VISTO E CONSIDERATO che, alla luce di quanto riportato dalla competente Soprintendenza ABAP nel proprio parere endoprocedimentale e concordando con quanto ivi espresso, il Servizio III "Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico" della Direzione Generale ABAP, con nota prot. n.9358 del 29/05/2023, ha trasmesso il proprio contributo istruttorio;

VISTO E CONSIDERATO che, alla luce di quanto riportato dalla competente Soprintendenza ABAP nel proprio parere endoprocedimentale e concordando con quanto ivi espresso, il Servizio II "Scavi e tutela del patrimonio archeologico" della Direzione Generale ABAP, con nota prot. n. 7966 del 17/05/2023, ha trasmesso il proprio contributo istruttorio;

RITENUTO di condividere e fare propri i contributi suindicati della competente Soprintendenza ABAP della Basilicata e dei Servizi II e III della Direzione Generale ABAP, **si rimettono di seguito le valutazioni di competenza di questa Soprintendenza Speciale;**

ESAMINATI gli elaborati progettuali, il SIA, la Relazione Paesaggistica e le integrazioni pervenute, pubblicati sul sito web dell'Autorità competente;

PREMESSO che il progetto di cui trattasi prevede la realizzazione di un impianto alimentato da fonte solare per la produzione di energia elettrica, ubicato nel territorio del Comune di Genzano di Lucania (PZ) per una potenza nominale di 14,99 MWp, composto da n. 24.992 moduli fotovoltaici di potenza pari a 600

Wp ciascuno, installati su supporti infissi nel terreno; è situato nel comune di Genzano di Lucania (PZ), all'interno l'ambito territoriale di area vasta denominata "Area Vulture-Alto-Bradano", che costituisce un comparto territoriale di assoluto rilievo sotto il profilo agricolo e rappresenta uno dei territori con le maggiori prospettive di sviluppo in ambito regionale;

VISTO che i terreni dell'area coinvolta sono collocati in direzione nord-est rispetto ai centri abitati di Genzano di Lucania e di Banzi (PZ) in località "Monte Poto", per l'esattezza a circa 13 km in linea d'aria da entrambi, mentre rispetto ai centri urbani più vicini della regione Puglia, 84 quali Spinazzola (BT) e Poggiorsini (BA), le distanze sono rispettivamente di circa 6 km N-O e 9 km E;

CONSIDERATO che l'impianto fotovoltaico in oggetto, con un'estensione complessiva di circa 30 Ha, di cui la superficie captante sarà pari a circa 6.2 ha, prevede la installazione di 24.992 pannelli aventi altezza massima pari a 3,22 m e sarà articolato in n°3 sottocampi interconnessi tra loro e così composti:

- Sottocampo A: P=5,356 MWp - 11 cassette stringhe da 24 stringhe + 1 cassette stringhe da 15 stringhe;
- Sottocampo B: P=5,376 MWp - 11 cassette stringhe da 24 stringhe + 1 cassette stringhe da 16 stringhe;
- Sottocampo C: P=4,262 MWp - 9 cassette stringhe da 24 stringhe + 1 cassette stringhe da 6 stringhe.

Le strutture di sostegno che sorreggono i moduli sono in acciaio zincato e orientano i moduli in direzione Sud con inclinazione di 30° rispetto il piano orizzontale. Tali strutture sono ancorate a terra mediante infissione. Le strutture vengono fissate tramite staffe e bulloni in acciaio inossidabile, il fissaggio dei moduli sulle relative strutture prevede l'utilizzo di morsetti centrali e finale appositamente scelti. L'accesso all'impianto, realizzato in corrispondenza della strada sterrata esistente, sarà possibile con mezzi di sollevamento o scale appositamente installate. Le strade esistenti permettono l'accesso al sito mentre per consentire la movimentazione di mezzi e materiali all'interno dell'area di intervento. I cavi elettrici di collegamento fra gli inverter e la cabina elettrica saranno posizionati in cavidotti interrati, fino ad una profondità massima di circa 1,5 metri;

VISTE le caratteristiche del progetto dell'impianto sintetizzate di seguito:

- Generatore fotovoltaico;
- Strutture di sostegno ed ancoraggio;
- Cavi e cavidotto;
- Gruppo di conversione CC/CA; 85
- Quadri di protezione, sezionamento e misura;
- Trasformatori MT/BT;
- Cabine di campo e di raccolta MT;
- Trasformatori AT/MT;
- Opere civili quali:
 - eventuali scavi per canalizzazioni;
 - posa in opera di cavidotti e pozzetti relativi alla connessione in c.c.
 - scavi e getti cls per platee di posizionamento Power Skid;
 - strade e piazzole per l'installazione delle apparecchiature;



- ingressi e recinzioni recinzione metallica lungo tutto il perimetro di altezza pari a 2,00 m fuori terra;
- Servizi ausiliari.

CONSIDERATO che le aree di progetto ricadono in “Zona E - AGRICOLA” come classificate dalla vigente strumentazione urbanistica;

VISTI gli atti e la documentazione prodotta nell’ambito della elaborazione del Piano Paesaggistico della Regione Basilicata, avviata con DGR n. 366 del 18/03/2008, e nello specifico l’Intesa firmata il 14/09/2011(D.G.R. 879/2011) tra la Regione Basilicata, il MIBAC e il MATTM e l’attività di ricognizione, delimitazione e rappresentazione dei beni culturali e paesaggistici espletate, validate ed approvate con D.G.R. 319/2017, D.G.R. 872/2017, D.G.R. 204/2018, D.G.R. 362/2018, D.G.R. 581/2018, D.G.R. 587/2018, D.G.R. 1263/2018, D.G.R.1372/2018, D.G.R. 151/2019; D.G.R. 754/2020 e D.G.R. 741/2021;

VISTA la Legge Regionale della Basilicata n. 54 del 30 dicembre 2015 “*Recepimento dei criteri per il corretto inserimento nel paesaggio e sul territorio degli impianti da fonti di energia rinnovabili ai sensi del D.M. 10.09.2010*” che individua tra l’altro le aree e i siti non idonei all’installazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili;

CONSIDERATO che l’assetto vincolistico dell’area di riferimento, (buffer di 5 Km), comprende aree e beni tutelati ai sensi dell’art. 136 e dell’art.142 comma 1) lett. c), g), h), m), nonché dalla parte II del D. lgs. n. 42 del 2004, di cui nello specifico:

Beni paesaggistici

1) indicazione degli estremi dei decreti di dichiarazione di notevole interesse pubblico:

- cod. BP136_032 - Castello di Monteserico e territorio circostante ricadente nel Comune di Genzano di Lucania, D.G.R. n. 202200345 del 10/06/2022 – l’intero impianto, compresa la nuova stazione utente e le opere di connessione ricadono all’interno del perimetro dell’area tutelata;

2) indicazione dell’esistenza di aree vincolate ope legis ai sensi dell’articolo 142 del Codice (buffer 5 km ai sensi della Legge Regionale 54/2015):

2.1) D.Lgs 42/04, art. 142, comma 1, lett b) “i territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i territori elevati sui laghi”:

- Invaso di Serra del Corvo, a circa 7,5 Km verso sud est;
- Invaso di Genzano, a circa 9 Km verso ovest;

2.2) D.Lgs 42/04, art. 142, comma 1, lett. c) “i fiumi, i torrenti, i corsi d’acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna”:

- Fosso Spada inf. n. 549, a circa 350 m in direzione sud ovest dall’impianto;
- Torrente Ruviniere inf. n.549, a circa 1,4 Km in direzione nord est dall’impianto;
- Fosso Zecchino o Torrente Basentello, a circa 3 Km verso nord dall’area di impianto; il cavidotto di connessione segue per un tratto il corso del fiume, in adiacenza alla SP129;
- Fosso Grotte di Cassano inf. N. 549, a circa 3,7 Km verso sud ovest dall’impianto;
- Fosso Giacutecchio inf. n.555, a circa 2,3 Km verso est dall’impianto.

2.3) D.Lgs 42/04, art. 142, comma 1, lett. g) “i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall’articolo 2, commi 2 e 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227”

- Formazioni igrofile;

2.4) D.Lgs 42/04, art. 142, comma 1, lett. m)



AREE ARCHEOLOGICHE

- *Monteserico* - D.S.R. 24/04/2003 - a circa 6,3 Km verso sud dall'area di impianto;
- *Località Piano Coperchio* - D.CO.RE.PA.CU. N°27 del 20/05/2021 - a circa 6 Km verso sud est dall'area di impianto.

TRATTURI

- n°145 - *PZ Tratturo Comunale di Corato*, il cavidotto segue per circa 3,5 Km il tratturo che dista circa 3 Km verso est dal campo;
- n°146-*PZ Tratturo Comunale Palazzo - Irsina*, D.M. 22/12/1983, a circa 4,3 Km verso sud ovest dall'impianto; parte del cavidotto segue l'andamento del tratturo per circa 1 Km. *Si precisa che il tratturo Comunale Palazzo – Irsina, in questa porzione di territorio, ricalca il tracciato della via Appia, riconosciuta come “zona di interesse archeologico”, ai sensi dell’art. 142 co 1 lett m);*
- n°060-*PZ Tratturo Comunale Madamagiulia*, a circa 5 Km verso sud est dall'area di impianto;
- nr 144 -*PZ Tratturo Comunale Spinazzola-Irsina*, a circa 3,5 Km verso sud ovest dall'impianto.

ZONE DI INTERESSE ARCHEOLOGICO

Parte del territorio comunale di Genzano di Lucania rientra nella perimetrazione della via Appia, proposta nell'ambito della redazione del PPR, oggetto di un importante programma di valorizzazione da parte del Superiore Ministero, in particolar modo per la recente candidatura UNESCO di questo tratto dell'Appia come “Heritage Route”, quale museo diffuso da tutelare e valorizzare. *Le opere di connessione seguono per un tratto il sedime della via Appia.*

Beni architettonici

- 1) Dichiarazioni di interesse culturale ai sensi della Parte II del Codice (art. 10 e 45) gravanti sia nelle aree direttamente interessate dal progetto in esame, ovvero nelle sue immediate vicinanze:
 - *Antico Castello di Monteserico* - F.21 - P.9, D.M. 14/06/1960 - posto su un'altura a circa 580 m s.l.m., affaccia sull'intera Valle del Bradano, dista circa 6,3 Km verso sud dall'area di impianto.

Beni archeologici

- 1) *dichiarazioni di interesse culturale ai sensi della Parte II del CBCP (art. 10, 13 e 45) gravanti sia nelle aree direttamente interessate dal progetto in esame, ovvero nelle sue immediate vicinanze:*
Aree di vincolo archeologico individuate ai sensi degli artt. 10, 13 e 45 del CBCP:
 - *Monteserico*, area vincolata con D.S.R. 24/04/2003 - a circa 6,3 Km verso sud dall'area di impianto;
 - *Località Piano Coperchio*, area vincolata con D.CO.RE.PA.CU. N°27 del 20/05/2021 - a circa 6 Km verso est dall'area di impianto.
- 2) *esistenza di beni tutelati ope legis ai sensi dell'articolo 10, comma 1 (con indicazione dello stato delle procedure di cui all'articolo 12 del Codice);*

Il territorio preso in esame rientra nel comprensorio bantino, area di frontiera tra il territorio peuceta e quello lucano, identificabile in età romana con un settore periferico dell'agro venusino. Il popolamento in tutte le fasi è senza dubbio meno intenso rispetto all'area più prossima a Venosa, ma le presenze archeologiche note restituiscono comunque l'immagine di un'intensa occupazione territoriale, soprattutto in relazione alle più ricche fasi di vita di Bantia. Le attestazioni archeologiche note si inquadrano principalmente in un intervallo cronologico compreso tra l'età del Ferro e il Medioevo, con casi di continuità fino all'età Moderna.

Nella relazione archeologica sono stati censiti 44 siti, dei quali 4 sottoposti a decreto di vincolo archeologico diretto o indiretto, e 12 tratturi, tra i quali il Tratturo Comunale Palazzo-Irsina (n. 61) è stato riconosciuto come sopravvivenza di parte dell'antica via Appia. Dalle ricognizioni di superficie non sono emersi ulteriori elementi di interesse archeologico.






Figura 1 - stralcio Elaborato LUC_A13.a.4 Carta dei vincoli

VISTO che in riferimento al redigendo Piano Paesaggistico Regionale, l'impianto proposto con le opere connesse, ricade all'interno dell'Ambito di Paesaggio "La Collina e i terrazzi del Bradano" caratterizzato dai "paesaggi rurali il cui carattere distintivo è innanzitutto l'openess, l'apertura, la continuità del mosaico di seminativi che mantella la morfologia dolcemente ondulata, monotona interrotta dai mosaici agricoli che formano le ampie corone arborate intorno ai nuclei insediativi storici";

CONSIDERATO che l'impianto di progetto non ricade all'interno delle "aree idonee", come definite ai sensi dell'art.20 del Dlgs 199 del 08/11/2021, come da ultimo modificato, in quanto integralmente ricadente all'interno nell'area del *Castello di Monteserico e del territorio circostante* ricadente nel Comune di Genzano di Lucania, dichiarata di notevole interesse pubblico, ai sensi dell'art.136 del Codice, con Delibera di Giunta Regionale n°345 del 10/06/2022;

CONSIDERATO E VALUTATO che, *in riferimento agli aspetti paesaggistici*, l'area prescelta per la realizzazione del progetto in esame è interessata da un ambito territoriale collinare, caratterizzato da un andamento orografico non acclive, intervallato da ampie porzioni sub pianeggianti e si inserisce in un contesto agricolo, nello specifico seminativo non irriguo, esclusivamente dedicato alla coltivazione estensiva ordinaria e non specializzata di colture cerealicole;

CONSIDERATO E VALUTATO che, ai fini della tutela ai sensi della parte III del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 e ss.mm.ii. si segnala che l'impianto in oggetto si inserisce integralmente nell'area del *Castello di Monteserico e del territorio circostante* ricadente nel Comune di Genzano di Lucania, dichiarata di notevole interesse pubblico, ai sensi dell'art.136 del Codice, con Delibera di Giunta Regionale n°345 del 10/06/2022, a conclusione di un iter procedurale che ha avuto inizio con la pubblicazione della proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico in data 18/10/2021, in periodo, dunque, antecedente alla presentazione dell'istanza di VIA da parte della società proponente;






Figura 2 - Vincolo "Area costituita dal Castello di Monteserico e dal territorio circostante ricadente nel Comune di Genzano di Lucania" istituito ai sensi dell'art. 136 del D.lgs 42/04 e area interessata dall'impianto (cerchio in rosso)

CONSIDERATO E VALUTATO che l'impianto presenta un layout esteso e disarticolato che, complice anche la notevole altezza, pari a più di 3 m, andrebbe a interrompere la grande apertura e la continuità del paesaggio rurale tipico dell'Alto Bradano, caratterizzato da un'ampia e ininterrotta distesa di campi di grano, che ha concorso alla suddetta dichiarazione di notevole interesse pubblico soprattutto in ragione della sua "integrità";



Figura 3 - stralcio Elaborato LUC-INT.MIC-04- Schede fotoinserimenti- Punto di ripresa n. 21

*

VALUTATO inoltre che, ai sensi dell'Allegato A della L.R. n°54/2015 "Recepimento dei criteri per il corretto inserimento nel paesaggio e sul territorio degli impianti da fonti di energia rinnovabili ai sensi del D.M. 10.09.2010", infine, sono definite **NON IDONEE** "le aree già vincolate ai sensi degli artt. 136 e 157 del D. Lgs n°42/2004, con decreti ministeriali e/o regionali e quelle in iter di istituzione" facendo esplicito riferimento all'intero territorio comunale di Genzano di Lucania (PZ), come ampliamento del vincolo del territorio comunale di Irsina (MT) (punto 1.4);

CONSIDERATO E VALUTATO che parte del cavidotto e la Sottostazione Elettrica ricadono all'interno dell'area d'interesse archeologico dell'*Ager Bantinus*, tutelata ai sensi dell'art. 142, c. 1, let. m), facente parte del più ampio complesso dell'*Ager Venusinus* (ovvero: *Ager Venusinus*, *Ager Bantinus*, *Ager Ofantino*, *Coprensorio melfese*, *Via Appia*) delimitata dalla Delibera della Regione Basilicata n. 754 del 03/11/2020;

CONSIDERATO E VALUTATO, inoltre, che la sottostazione elettrica di utenza si collocherebbe lungo la S.P. 79, coincidente con l'area di sedime del *Tratturo Comunale Spinazzola – Irsina* e che ricalca il tracciato della *via Appia*, antica arteria romana che collegava Roma a Brindisi, oggetto di un importante programma di valorizzazione da parte del Superiore Ministero, in particolar modo per la recente candidatura UNESCO di questo tratto dell'Appia come "Heritage Route", quale museo diffuso da tutelare e valorizzare.

RITENUTO opportuno evidenziare, inoltre, che è in itinere, da qualche anno, il progetto ministeriale di valorizzazione, volto a fare diventare l'Appia un cammino che attraversa Lazio, Campania, Basilicata e Puglia, ricco di aree archeologiche, monumenti, storia e cultura immateriale. Obiettivi del progetto sono la precisa ricognizione del tracciato dell'*antica Regina Viarum*, la sua conservazione e riqualificazione, la realizzazione di opere sul percorso al fine di aumentarne la fruibilità, atte a favorire turismo lento, sostenibile e di qualità, che permetterà di rivalutare ampie aree del centro-sud attualmente escluse dai circuiti turistici;

VALUTATO nello specifico che, l'impianto fotovoltaico e le opere di connessione produrrebbero interferenze nei confronti degli elementi sensibili costituiti da componenti diffuse del paesaggio (boschi, corsi d'acqua e paesaggio agricolo) in considerazione anche degli effetti cumulativi, sequenziali e reiterativi derivanti dalla presenza di altri impianti FER già in esercizio e in fase di autorizzazione, come si evince dagli elaborati di progetto;

CONSIDERATO E VALUTATO, inoltre che, **in riferimento agli impatti cumulativi**, il contesto territoriale in cui l'impianto in esame si inserisce, è caratterizzato dalla presenza di impianti FER già realizzati, autorizzati o in corso di autorizzazione, di cui nello specifico si riportano solo quelli più rilevanti in considerazione degli impatti cumulativi e delle principali interferenze con l'impianto in esame:

Impianti FER esistenti (dal portale RSDI della Regione Basilicata)

- Minieolico al Foglio 25, particella 280;
- Minieolico al Foglio 3, particella 60;
- Parco eolico di grande generazione Eog_040_04, costituito da 5 aerogeneratori per una potenza complessiva di 16 MW.

Impianti FER autorizzati:

- Impianto per la produzione di energia eolica, composto da 10 aerogeneratori con potenza complessiva di 45 MW, da ubicare in località Serra Giannina; società proponente: RWE; Decreto di provvedimento di compatibilità ambientale del 25/05/2022;
- Impianto eolico denominato "Serra Gagliardi" (ID VIP 7340), costituito da n°10 aerogeneratori, per una potenza complessiva di 36 MW; società proponente: Skywind S.r.l.; presentazione istanza di avvio del procedimento: 09/08/2021, approvato dal Consiglio dei Ministri in data 28/07/2022.

Impianti in corso di istruttoria:

- Impianto agrovoltaico (ID VIP 7584) della potenza di 20 MW; società proponente: ANT SOLAR S.r.l.; presentazione istanza di avvio del procedimento: 25/10/2021;
- Impianto agrovoltaico, denominato “Piano Coperchio” (ID_VIP 7689), di potenza pari a 19,98 MW; società proponente: Piano Coperchio Solar S.r.l.; presentazione istanza di avvio del procedimento: 25/11/2021;
- Impianto agrivoltaico, della potenza di 19,93 MW, in località Gambarda (ID_VIP 8226); società proponente: Metka Egn Renewables Development Italy S.r.l.;
Impianto eolico denominato “Madama Giulia”, composto da n°6 aerogeneratori; società proponente: Inergia S.p.A.; istanza PAUR del 17/07/2019;
- Impianto fotovoltaico, denominato “FTV Genzano 3” (ID_VIP 7680), di potenza pari a 19.983,60 kWp, da realizzarsi località Mercante; società proponente: Smartenergy2001 S.r.l.;
- Impianto fotovoltaico denominato “Genzano”, in località Monte Poto; società proponente: REN 165 S.r.l.; istanza PAUR del 27/07/2021;
- Impianto fotovoltaico denominato “Genzano 2”, in contrada Isca della Badessa; società proponente Opdenenergy Tavoliere 3 S.r.l.; istanza PAUR del 26/07/2021;
- Impianto bio – fotovoltaico da ubicare in località Monte Poto; società proponente: Genzano Solar S.r.l.;
- Impianto agrovoltaico, denominato “Derrico” (ID_VIP 7692), di potenza pari a 19,98 MW; società proponente: Luminora Derrico S.r.l.;

RITENUTO, quindi che, essendo il territorio in esame interessato da una molteplicità di richieste di autorizzazione di impianti FER, il cui effetto cumulo deve essere preso in considerazione ai sensi della L.R. n. 54/2015 nella valutazione dell’impatto paesaggistico e ambientale - La legge regionale, infatti, nella premessa stabilisce che si *“dovrà tener conto della situazione di base – impianti già realizzati – in cui il nuovo intervento dovrà inserirsi e dei potenziali effetti cumulativi del medesimo (anche in termini di co-visibilità) in rapporto ad altri progetti già autorizzati o presentati. La valutazione cui l’Amministrazione competente è chiamata non può esaurirsi nell’esame del progetto proposto quale fatto a sé stante, avulso dal contesto edilizio, ambientale e territoriale di fondo, né da proposte di progetti territoriali attigui”* - la realizzazione complessiva degli impianti trasformerebbe significativamente, compromettendolo, il paesaggio in esame condizionandone fortemente i caratteri costitutivi ed identitari che oggi consentono di distinguerlo;

CONSIDERATO E VALUTATO che, *in riferimento agli aspetti archeologici*, è opportuno evidenziare che nella valutazione condotta è stato espresso un *rischio archeologico medio* per i tratti di cavidotto che interferiscono direttamente con i tratturi sottoposti a disposizione di tutela e un *rischio basso* per tutte le altre aree interessate dalle opere in progetto;

CONSIDERATO che il contesto territoriale interessato dalle opere in progetto rientra nel comprensorio bantino, importante frontiera storico-culturale tra i territori peuceta e lucano nonché settore periferico dell’agro venusino in età romana. Nonostante la densità antropica sia rarefatta rispetto al territorio della colonia di Venosa, le testimonianze archeologiche documentate restituiscono un’occupazione intensa e sviluppata per le fasi storiche più antiche della città di *Bantia*, rivelando una continuità insediativa notevole, attestata con continuità nel Medioevo e parzialmente ancora in età Moderna;

VALUTATO, nello specifico, che il cavidotto in progetto si sviluppa per circa 3 km lungo il *Tratturo Comunale di Corato* (nr. 145), per circa 600 m lungo il *Tratturo Comunale Spinazzola-Irsina* (nr. 144) e per circa 600 m lungo il *Tratturo Comunale Palazzo-Irsina* (nr. 146), che in questo tratto costituisce sopravvivenza del tracciato della *via Appia* così come ricostruito nelle più recenti indagini e interessato



dalla perimetrazione della zona di interesse archeologico ai sensi dell'art. 142, comma 1, lett. m), del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio;

CONSIDERATO E VALUTATO che i tratturi in questione sono stati dichiarati di interesse culturale con D.M. 22.12.1983, ai sensi dell'art. 10 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio e, dunque, sono sottoposti a tutte le disposizioni di tutela previste per il patrimonio culturale (Capo II, sezione I del Capo III e sezione I del Capo IV del D.Lgs 42/2004). La circostanza che ancora oggi tali tratturi rappresentino assi di percorrenza, rientranti nel sistema stradale del territorio, non costituisce in alcun modo una derubricazione del vincolo che, pertanto, è da considerarsi pienamente vigente.

VALUTATO, dunque, che la proposta progettuale, che prevede non l'attraversamento dei tratturi in questione, ma il posizionamento del cavidotto al di sotto del sedime di antichi tracciati, che verrebbero incisi per una lunghezza complessiva di oltre 4 km, risulta incompatibile con le esigenze di salvaguardia della stratigrafia archeologica, oggetto, come sopra richiamato, di specifica disposizione di tutela;

RITENUTO, quindi, che la realizzazione dell'impianto, considerato già il forte impatto determinato dalla presenza di altri impianti FER, rappresenterebbe un notevole rischio per la conservazione di un patrimonio culturale diffuso rappresentato da siti archeologici e con i relativi valori paesaggistici connessi e dai beni paesaggistici anche di notevole interesse pubblico;

RITENUTO, dunque che, seppur sia stato valutato opportuno non attivare la procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico di cui al c. 8 dell'art. 25 del D. Lgs. 50/2016 a fronte della valutazione complessiva negativa degli impatti del progetto sul patrimonio culturale, in caso di diversa determinazione che porti all'autorizzazione del progetto, si sottolinea l'esigenza di attuare le fasi successive di verifica preventiva dell'interesse archeologico, di cui al comma 8 dell'articolo 25 del D.Lgs. 50/2016 e al DPCM 14 febbraio 2022 (G.U. 14 aprile 2022);

CONSIDERATO che il progetto proposto non tiene conto degli obiettivi di tutela espressi nel redigendo PPR della Regione Basilicata bensì tiene conto solo di obiettivi energetici e climatici;

CONSIDERATO che il notevole impatto cumulativo delle infrastrutture legate all'approvvigionamento di energia da Fonti Energetiche Rinnovabili sul territorio contrasta con le disposizioni in materia di tutela del patrimonio culturale e del paesaggio rurale;

VISTO l'art. 9 comma 2 della Costituzione;

VISTA la Convenzione europea del paesaggio, adottata a Firenze in data 20 ottobre 2000 e ratificata con legge 9 gennaio 2006, n. 14;

VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni e integrazioni, recante il Codice dei beni culturali e del paesaggio;

VISTO l'art. 132 del precitato Codice che stabilisce che la Repubblica si conforma agli obblighi ed ai principi di cooperazione tra gli Stati fissati dalle convenzioni internazionali in materia di conservazione e valorizzazione del paesaggio e che la ripartizione delle competenze in materia di paesaggio è stabilita in conformità ai principi costituzionali, anche con riguardo all'applicazione della Convenzione europea sul paesaggio, adottata a Firenze il 20 ottobre 2000, e delle relative norme di ratifica ed esecuzione;

CONSIDERATO che la salvaguardia del patrimonio culturale e del paesaggio costituisce interesse sensibile di preminente rango costituzionale (cfr. art. 9 della Costituzione) e come tale è considerato dall'art. 14 *quinquies* comma 1 della Legge 241/1990, e che, secondo l'art. 41 della Costituzione, l'iniziativa privata, seppur libera, non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla salute, all'ambiente, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana, tutti ambiti nei quali è in vario modo inscritta la stessa tutela del paesaggio e del patrimonio storico e artistico della Nazione, di cui all'art. 9.

RITENUTO che, l'applicazione dei principi su richiamati, è da collegarsi organicamente a quanto stabilito dalla Convenzione Europea del Paesaggio ed in particolare richiamato nei punti della Relazione esplicativa della medesima Convenzione:

21. *Le popolazioni europee chiedono che le politiche e gli strumenti che hanno un impatto sul territorio tengano conto delle loro esigenze relative alla qualità dello specifico ambiente di vita. Ritengono che tale qualità poggia, tra l'altro, sulla sensazione che deriva da come esse stesse percepiscono, in particolar modo visualmente, l'ambiente che le circonda, ovvero il paesaggio e hanno acquisito la consapevolezza che la qualità e la diversità di numerosi paesaggi si stanno deteriorando a causa di fattori tanto numerosi, quanto svariati e che tale fenomeno nuoce alla qualità della loro vita quotidiana.*

(...)

23. *Il paesaggio deve diventare un tema politico di interesse generale, poiché contribuisce in modo molto rilevante al benessere dei cittadini europei che non possono più accettare di "subire i loro paesaggi", quale risultato di evoluzioni tecniche ed economiche decise senza di loro."*

CONSIDERATO che, sulla base dei principi di azione del paesaggio di cui all'art. 1 lett. d. e lett. e., previsti dalla medesima Convenzione come meglio esplicitati al punto 40 della citata Relazione:

(...)

"Salvaguardia dei paesaggi" riguarda i provvedimenti presi allo scopo di preservare il carattere e la qualità di un determinato paesaggio al quale le popolazioni accordano un grande valore, che sia per la sua configurazione naturale o culturale particolare. Tale salvaguardia deve essere attiva ed accompagnata da misure di conservazione per mantenere gli aspetti significativi di un paesaggio.

"Gestione dei paesaggi" riguarda i provvedimenti presi conformemente al principio dello sviluppo sostenibile per accompagnare le trasformazioni provocate dalle esigenze economiche, sociali o ambientali. Tali provvedimenti potranno riguardare l'organizzazione dei paesaggi o gli elementi che li compongono. Mirano a garantire la cura costante di un paesaggio e a vigilare affinché evolva in modo armonioso, allo scopo di soddisfare i fabbisogni economici e sociali. La gestione dovrà essere dinamica e dovrà tendere a migliorare la qualità dei paesaggi in funzione delle aspirazioni delle popolazioni."

RITENUTO, in conclusione, di dover al riguardo ribadire, per quanto attiene agli aspetti di competenza di questa Soprintendenza speciale, le seguenti puntualizzazioni:

- nell'area vasta di riferimento dell'impianto fotovoltaico di cui trattasi sono presenti numerosi beni culturali e paesaggistici, sopra elencati e descritti, rappresentativi di specifici contesti paesaggistici che, nell'insieme, costituiscono la specifica qualità identitaria del territorio e la testimonianza della stratificazione storica del contesto ovvero la manifestazione del relativo paesaggio come oggi godibile;
- la Sentenza del Consiglio di Stato n. 1144/2014 che definisce l'effetto di 'irradiamento' dei beni paesaggistici presenti in un'area "quando vengono in rilievo opere infrastrutturali di grande impatto visivo (...), ritenendo quindi che il paesaggio, quale bene potenzialmente pregiudicato alla realizzazione delle opere di rilevante impatto ambientale, si manifesta in una proiezione spaziale più ampia di quella rinveniente dalla sua semplice perimetrazione fisica consentita dalle indicazioni contenute nel decreto di vincolo";
- nel procedimento di VIA la valutazione di questa Soprintendenza speciale, insieme a quella della Soprintendenza Abap competente della Basilicata, si estende a considerare il territorio che si contraddistingue quale paesaggio nell'accezione data dalla Convenzione Europea del Paesaggio e come definito dall'art. 131 del D. Lgs. 42/2004 a prescindere dalla presenza o meno dei beni culturali e paesaggistici. Tale tipo di valutazione è ribadita dal D.lgs. 104/2017, laddove, nel nuovo allegato VII al Dlgs. 152/06, vengono indicati sia il patrimonio culturale (beni culturali e paesaggistici) che il paesaggio, quali elementi da considerare ai fini della verifica dei probabili impatti ambientali significativi e negativi del progetto proposto;

*

- secondo l'art. 131, co. 4 del Codice dei beni culturali e del paesaggio 'La tutela del paesaggio ai fini del presente Codice, è volta a riconoscere, salvaguardare e, ove necessario, recuperare i valori culturali che esso esprime';
- l'impianto fotovoltaico proposto, qualora realizzato, andrebbe a produrre distorsioni paesaggistiche difficilmente reversibili sottraendo in tal modo un paesaggio rurale ad una potenziale tutela e valorizzazione obiettivo del redigendo Piano Paesaggistico Regionale;
- l'impianto fotovoltaico di progetto si inserisce in un contesto territoriale già fortemente ferito dalla presenza di altri impianti esistenti, autorizzati o in fase di valutazione con i quali interferisce pesantemente in termini percettivi e i cui impatti cumulativi andrebbero a danneggiare i caratteri costitutivi del paesaggio circostante;
- il contesto territoriale di riferimento, oltre che per le peculiarità paesaggistiche, si caratterizza anche per il notevole contesto archeologico come meglio sopra descritto che conferma che la realizzazione dell'impianto rappresenterebbe un rischio notevole per la conservazione dei siti archeologici e la conservazione dei valori paesaggistici connessi;

CONSIDERATO che, sulla base di quanto sopra esposto, la mancanza di un adeguato quadro programmatico dello sfruttamento della risorsa energetica fotovoltaica rende difficile assicurare il rispetto della 'capacità' di carico del territorio e l'equilibrio tra le nuove infrastrutture energetiche e le vocazioni territoriali meritevoli di tutela;

CONSIDERATO che il Documento relativo alla Strategia Energetica Nazionale 2017 del 10 novembre 2017, prefigurando gli scenari a livello europeo e nazionale al 2030 e al 2050, ha affrontato il tema della programmazione della localizzazione sul territorio degli impianti FER in relazione agli aspetti del consumo di suolo e della tutela del paesaggio concludendo che 'considerata la progressiva saturazione dei siti e vista anche la maturità raggiunta dalle Regioni nell'individuazione delle aree non idonee alla realizzazione degli impianti, andrà sperimentata la possibilità di individuare le "aree idonee" alla realizzazione degli stessi';

CONSIDERATO che il medesimo Documento ha ribadito che 'Di grande rilievo per il nostro Paese è la questione della compatibilità tra obiettivi energetici ed esigenze di tutela del paesaggio. Si tratta di un tema che riguarda soprattutto le fonti rinnovabili con maggiore potenziale residuo sfruttabile, cioè eolico e fotovoltaico. Poiché siamo convinti che la tutela del paesaggio sia un valore irrinunciabile, sarà data priorità all'uso di aree industriali dismesse, capannoni e tetti, oltre che ai recuperi di efficienza degli impianti esistenti';

CONSIDERATO che, in attesa dell'individuazione delle "aree idonee" il medesimo Documento stabilisce anche il principio che 'Sulla base della legislazione attuale, gli impianti fotovoltaici, come peraltro gli altri impianti di produzione elettrica da fonti rinnovabili, possono essere ubicati anche in zone classificate agricole, salvaguardando però tradizioni agroalimentari locali, biodiversità, patrimonio culturale e paesaggio rurale';

CONSIDERATO che ancora in specifico riferimento al 'rilievo del fotovoltaico per il raggiungimento degli obiettivi al 2030', e considerato che, in prospettiva, questa tecnologia ha il potenziale per una ancora più ampia diffusione, occorre individuare modalità di installazione coerenti con i parimenti rilevanti obiettivi di riduzione del consumo di suolo';

CONSIDERATO che, nella prospettiva del superamento della legislazione attuale, all'interno della SEN 2017 'Si ritiene che sia opportuno, in via generale, un divieto di installazione del fotovoltaico in aree agricole. Si intende in ogni caso avviare un dialogo con le Regioni per individuare strategie per l'utilizzo oculato del territorio, anche a fini energetici, facendo ricorso ai migliori strumenti di classificazione del territorio stesso (es. *land capability classification*)' e precisando inoltre che 'Andranno certamente



sfruttate prioritariamente le superfici di grandi edifici e di aree industriali dismesse, le superfici adiacenti alle grandi infrastrutture e alle aree produttive e quelle già compromesse per preesistenti attività produttive’;

RITENUTO utile richiamare che il Piano Nazionale Integrato per l’Energia e Clima stabilisce che occorrerà prestare la dovuta attenzione per assicurare la compatibilità tra gli obiettivi energetici e climatici e gli obiettivi di tutela del paesaggio e che si intendono adottare, obiettivi e misure che riducano i potenziali impatti negativi della trasformazione energetica su altri obiettivi parimenti rilevanti, fermo restando che **“la condivisione degli obiettivi nazionali con le Regioni sarà perseguita definendo un quadro regolatorio nazionale che, in coerenza con le esigenze di tutela delle aree agricole e forestali, del patrimonio culturale e del paesaggio, della qualità dell’aria e dei corpi idrici, stabilisca criteri (condivisi con le Regioni) sulla cui base le Regioni stesse procedano alla definizione delle superfici e delle aree idonee e non idonee per l’installazione di impianti a fonti rinnovabili.** (cfr. Piano Nazionale Integrato per l’Energia e il Clima, MISE, MATTM E MIT)”;

CONSIDERATO che, nelle more dell’individuazione - sulla base dei previsti decreti di cui al comma 1, art. 20 del D. Lgs. n. 199/2021 - delle aree idonee e non idonee all’installazione di impianti a fonti rinnovabili con potenza adeguata al raggiungimento degli obiettivi del PNIEC, **sono considerate idonee** quelle diverse tipologie di aree da individuare secondo quanto previsto alle lettere a), b), c), c-bis) e c-ter), comma 8, art. 20 del D. Lgs. n. 199/2021 nonché, fatte salve queste prime, **le aree che non sono ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, né ricadono nella fascia di rispetto dei beni sottoposti a tutela ai sensi della parte seconda oppure dell’articolo 136 del medesimo decreto legislativo (500 m per gli impianti fotovoltaici);**

A conclusione dell’istruttoria inerente alla procedura in oggetto, condivise le valutazioni della Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio della Basilicata, considerati i contributi istruttori dei Servizi II e III della DG-ABAP, esaminati gli elaborati progettuali, il SIA, la Relazione Paesaggistica e tutta l’ulteriore documentazione prodotta dalla Società proponente nel corso del procedimento, viste le osservazioni pervenute dal pubblico nell’ambito del procedimento, questa **Soprintendenza speciale per il PNRR**, per quanto di competenza e per tutte le motivazioni sopra esposte, esprime

parere tecnico istruttorio negativo

alla richiesta di pronuncia di compatibilità ambientale presentata dalla società Lucania Energy S.R.L. relativa al progetto di un impianto fotovoltaico, della potenza di 14,99 MW, unito alle opere di connessione al la RTN, da realizzarsi nel Comune di Genzano di Lucania (PZ), in località Monte Poto.

Il Funzionario del Servizio V della DG ABAP
Arch. Gilda di Pasqua
(email: gilda.dipasqua@cultura.gov.it)

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO V della DG ABAP
Arch. Rocco Rosario TRAMUTOLA

IL SOPRINTENDENTE SPECIALE PER IL PNRR
dott. Luigi LA ROCCA

